



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

COMUNICAZIONE N. 78

AI PRESIDENTI DEGLI OMCEO

AI PRESIDENTI DELLE CAM

AI PRESIDENTI DELLE CAO

Oggetto: Legge 21 giugno 2023, n. 74 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche.

Cari Presidenti,

Si segnala per opportuna conoscenza che sulla Gazzetta Ufficiale n.143 del 21-6-2023 - Suppl. Ordinario n. 23 - è stata pubblicata la legge indicata in oggetto di cui **si riportano di seguito le disposizioni di maggiore interesse così come illustrate nel dossier dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.**

Articolo 1, comma 14-septies (Riserva di posti in favore di disabili)

L'articolo 1, comma 14-septies – disposizione programmatica inserita dalla Camera dei deputati - prevede, per il settore pubblico e per quello privato, la possibilità di individuare, con riferimento alla quota riservata dalla normativa vigente all'assunzione obbligatoria di soggetti rientranti nelle categorie protette, eventuali riserve in favore dei gruppi di persone con disabilità per i quali si riscontra una maggiore difficoltà di inserimento lavorativo.

Le quote di riserva a cui fa riferimento la disposizione in commento sono quelle previste dall'articolo 3 della L. 68/1999 in favore dei soggetti aventi titolo all'assunzione in quanto rientranti nelle categorie protette definite ai sensi della medesima legge n. 68.

Il richiamato art. 3 della L. 68/1999 prevede, in favore di determinate categorie di lavoratori, un obbligo di assunzione (cd. quota di riserva) da parte dei datori di lavoro, pubblici e privati, diverso a seconda del numero di dipendenti presenti.

Le quote sono le seguenti:

- da 15 a 35 dipendenti, 1 lavoratore disabile.
- da 36 a 50 dipendenti, 2 lavoratori disabili;
- oltre 50 dipendenti, il 7% dei lavoratori occupati.

La richiamata L. n. 68/1999 individua come beneficiari di quanto ivi disposto:

- le persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettuale, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento;
- le persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento;
- le persone non vedenti o sordomute;
- le persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio;
- gli orfani e i coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause;

- i coniugi e i figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi italiani rimpatriati;
- i figli orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso in danno del genitore medesimo dal coniuge, anche se separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile, anche se cessata, o dalla persona legata da relazione affettiva e stabile convivenza, condannati ai sensi dell'articolo 577 del codice penale (L. 4/2018);
- coloro che, al compimento della maggiore età, vivono fuori della famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria (art. 67-bis, co. 1, D.L. 34/2020).

Articolo 1-bis (Disposizioni in materia di concorsi pubblici per il reclutamento di personale)

L'articolo 1-bis reca un complesso di disposizioni in materia di concorsi per il reclutamento di personale da parte delle pubbliche amministrazioni. Il comma 1, lettera a), numero 1), e lettera b), reca alcune integrazioni della disciplina dei concorsi unici; si prevede che gli stessi possano essere organizzati su base territoriale, si definiscono le possibilità di utilizzo delle graduatorie di altri ambiti territoriali del medesimo concorso e si contempla la possibilità di utilizzo del personale dell'associazione Formez PA anche per la costituzione dei comitati di vigilanza dei medesimi concorsi unici. Il numero 2) della suddetta lettera a) introduce un limite massimo dei candidati idonei. La successiva lettera c) prevede che, fino al 31 dicembre 2026, i bandi di concorso possano contemplare lo svolgimento della sola prova scritta (dall'ambito della deroga sono escluse le procedure concorsuali inerenti a profili professionali apicali e quelle relative alle aree dirigenziali). La lettera d) modifica la formulazione letterale di una norma sulle tabelle contrattuali di corrispondenza tra vecchi e nuovi inquadramenti dei dipendenti pubblici, al fine di assicurare l'applicazione delle stesse tabelle anche al personale svolgente servizio presso un'amministrazione diversa da quella di appartenenza.

Mentre la novella di cui alla lettera a), numero 1), concerne l'utilizzo di quest'ultimo personale anche per la costituzione dei suddetti comitati di vigilanza, la successiva lettera b) - introducendo il riferimento alla fattispecie di concorsi unici organizzati su base territoriale - prevede che: i relativi bandi debbano escludere la possibilità di presentazione di una domanda di partecipazione per più di un profilo professionale oggetto del bando e, nell'ambito del profilo scelto, per più di un ambito territoriale; per i posti eventualmente non assegnati, le amministrazioni possano ricorrere allo scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori relative (oltre che al medesimo profilo professionale) ad ambiti territoriali confinanti e aventi il maggior numero di idonei.

La novella di cui al numero 2) della suddetta lettera a) introduce un limite massimo dei candidati idonei. Tale limite è pari al venti per cento dei posti rispetto al totale dei posti già oggetto del bando (ferma restando, per l'idoneità, anche la condizione del conseguimento di un punteggio non inferiore a quello minimo previsto dal bando). Si prevede inoltre che, nel rispetto del suddetto limite, l'amministrazione possa procedere allo scorrimento della graduatoria in

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

caso di rinuncia all'assunzione o di dimissioni del dipendente intervenute entro sei mesi dall'assunzione.

La novella di cui alla successiva lettera c) prevede che, fino al 31 dicembre 2026, i bandi di concorso possano contemplare lo svolgimento della sola prova scritta, in deroga esplicita al principio che richiede lo svolgimento - oltre che di almeno una prova scritta, a contenuto teorico-pratico - anche di una prova orale; dall'ambito della deroga sono escluse le procedure concorsuali inerenti a profili professionali apicali, relative, quindi, all'area o categoria immediatamente sottostante all'area dirigenziale, nonché le procedure inerenti alle aree dirigenziali.

La novella di cui alla lettera d) modifica la formulazione letterale della norma che consente la definizione - da parte dei contratti collettivi nazionali di lavoro di comparto relativi al periodo 2019-2021, in sede di revisione degli ordinamenti professionali - di tabelle di corrispondenza tra vecchi e nuovi inquadramenti, sulla base di requisiti di esperienza e professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall'amministrazione di appartenenza per almeno cinque anni, anche in deroga al possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso all'area o categoria dall'esterno.

Articolo 1-ter (Compensi per i componenti delle commissioni dei concorsi per il reclutamento del personale pubblico e compensi per il personale di supporto allo svolgimento dei medesimi concorsi)

L'articolo 1-ter reca alcune modifiche alla disciplina dei compensi per i componenti delle commissioni dei concorsi per il reclutamento del personale pubblico e dei compensi per il personale di supporto allo svolgimento dei medesimi concorsi. Le modifiche riguardano l'ambito delle pubbliche amministrazioni interessate.

In particolare, la novella di cui al comma 1, lettera a), prevede che la disciplina sui compensi per i presidenti, gli altri membri e i segretari delle commissioni esaminatrici (e delle relative sottocommissioni) dei concorsi per l'accesso a un pubblico impiego indetti dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e dagli enti pubblici non economici nazionali, nonché per il personale addetto alla vigilanza delle medesime prove concorsuali possa essere applicata anche dagli altri enti pubblici, nell'esercizio della propria autonomia. La disciplina suddetta è posta dall'articolo 3, comma 13, della L. 19 giugno 2019, n. 56, e successive modificazioni, e dal relativo decreto attuativo - D.P.C.M. 24 aprile 2020.

Il citato articolo 3, comma 13, specifica che gli incarichi oggetto della presente disciplina si considerano attività di servizio a tutti gli effetti di legge, qualunque sia l'amministrazione che li abbia conferiti.

La novella di cui alla successiva lettera b) concerne la norma che esclude dall'applicazione del principio di onnicomprensività del trattamento economico del dirigente pubblico i compensi spettanti, nell'ambito dei concorsi per il reclutamento di personale pubblico, a: il presidente e gli altri membri di commissioni esaminatrici. Resta fermo che anche tali compensi rientrano nel computo del limite massimo retributivo previsto per i lavoratori pubblici.

Articolo 3-ter (Misure per l'assunzione di giovani nella P.A.)

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Via Ferdinando di Savoia, 1 - 00196 Roma - Tel. 06 36 20 31 Fax 06 32 22 794 - e-mail: presidenza@fnomceo.it - C.F. 02340010582



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

L'articolo 3-ter riconosce a determinate pubbliche amministrazioni la possibilità di assumere, nel limite del 10 per cento delle loro facoltà assunzionali, giovani laureati con contratto di apprendistato o, attraverso apposite convenzioni, studenti di età inferiore a 24 anni con contratto di formazione e lavoro, da inquadrare nell'area funzionari. I contratti di apprendistato e le convenzioni con le istituzioni universitarie devono essere stipulati entro il 31 dicembre 2026.

Si prevede altresì che, nei limiti delle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione, al termine dei suddetti contratti, il rapporto di lavoro si trasformi a tempo indeterminato, a condizione della sussistenza dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego e della valutazione positiva del servizio prestato.

Si dispone infine la possibilità per i bandi di concorso per l'accesso al pubblico impiego di prevedere che il punteggio del titolo di studio richiesto per l'accesso sia aumentato fino al doppio qualora il titolo sia stato conseguito nei cinque anni antecedenti alla scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione.

La suddetta facoltà è riconosciuta alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, in deroga a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di ricorso a forme di lavoro flessibile da parte delle P.A. e ai relativi limiti di spesa, di cui, rispettivamente, all'articolo 36, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 e all'articolo 9, comma 28, del D.L. 78/2010.

Il richiamato art. 36, c. 2, del D.Lgs. 165/2001 dispone infatti che le amministrazioni pubbliche possono ricorrere a determinate forme contrattuali flessibili soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale, nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dal medesimo D.Lgs. 165/2001, e che non è comunque possibile ricorrere alla somministrazione di lavoro per l'esercizio di funzioni direttive e dirigenziali.

Articolo 7 (Disposizioni in materia di personale del Ministero della difesa)

L'art.7 dispone misure in materia di:

- rafforzamento dell'organico della sanità militare (con un incremento di personale medico, infermieristico e di tecnici di laboratorio).

Il comma 5, sempre nell'ottica di potenziare le strutture della sanità militare, autorizza il Ministero della difesa a bandire procedure concorsuali straordinarie per il reclutamento, nell'anno 2023, di:

- 16 ufficiali medici con il grado di tenente, e gradi corrispondenti;

- 120 sottufficiali infermieri con il grado di maresciallo, e gradi corrispondenti.

Il comma 6 stabilisce che la ripartizione dei posti complessivi tra le singole Forze armate e l'Arma dei carabinieri sarà effettuata con decreto ministeriale.

Il comma 7, allo scopo di favorire il passaggio in ruolo del personale reclutato durante il periodo dell'emergenza pandemica dispone una riserva di posti non superiore al 50 per cento in favore degli ufficiali medici e dei sottufficiali infermieri arruolati a tempo determinato in forza di specifiche disposizioni di legge elaborate nel corso del periodo pandemico e che abbiano contratto la ferma fino al 30 giugno 2023. La previsione non fissa alcun limite d'età per la partecipazione al concorso.



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Articolo 9 (Riorganizzazione del Ministero dell'università e della ricerca e potenziamento dell'attività di ricerca)

L'articolo 9, ai commi 1 e 2, interviene sulla disciplina inerente alle funzioni del Ministero dell'università e della ricerca, con riferimento:

- all'attività di supporto agli Osservatori, nazionale e regionali, per la formazione sanitaria specialistica e all'Osservatorio nazionale per le professioni sanitarie;**
- alla valutazione dei progetti di ricerca.**

Il comma 2-*bis* consente ai professori e ai ricercatori a tempo pieno di assumere, a determinate condizioni, incarichi presso enti pubblici o privati anche a scopo di lucro. Il comma 2-*ter*, con specifico riferimento alle attività di consulenza, consente, a determinate condizioni, ai professori e ai ricercatori a tempo pieno lo svolgimento di attività extra-istituzionali realizzate in favore di privati, enti pubblici ovvero per fini di giustizia, fermo restando il rispetto del limite retributivo massimo previsto a legislazione vigente. I commi 3 e 4 recano una disciplina concernente la possibilità di corrispondere un riconoscimento economico premiale in favore di personale delle università e degli enti pubblici di ricerca, in relazione alla partecipazione a progetti di ricerca capaci di attrarre risorse mediante bandi competitivi nell'ambito dell'Unione europea e a livello internazionale. Il comma 3-*bis* – consente - senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica - alle università statali e non statali di procedere, nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio e a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, alle chiamate dirette previste dall'articolo 1, comma 9, della L. n. 230/2005, anche in deroga ai requisiti temporali di stabilità ivi previsti. È stabilito che tali istituzioni siano direttamente impegnate nel rafforzamento e nella creazione di infrastrutture di ricerca, o nella realizzazione o nell'ammodernamento di infrastrutture tecnologiche di innovazione.

Articolo 14, comma 3 (Istituzione temporanea di una nuova struttura di missione del Ministero della salute)

Il comma 3 dell'articolo 14, modificato dalla Camera dei deputati, prevede l'istituzione temporanea, fino al 31 dicembre 2026, presso il Ministero della salute di una struttura di missione di livello dirigenziale non generale per la cooperazione internazionale a tutela del diritto alla salute a livello globale.

Compito della struttura è quello di fornire supporto tecnico in ambito sanitario al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (AICS) e, ferme restando le competenze dei predetti, quello di coordinare le attività di programmazione e di indirizzo svolte dal Ministero della salute ai fini dell'elaborazione di linee strategiche sulla salute globale e sulla politica sanitaria internazionale. Alla nuova Unità sono assegnati un dirigente sanitario, un dirigente amministrativo e 2 unità di personale non dirigenziale inquadrato nella III area funzionale e appartenenti ai ruoli del Ministero della salute.

Articolo 15, commi da 1 a 6 (Potenziamento organici della Polizia di Stato)

L'articolo 15, ai commi da 1 a 6, ridefinisce gli organici del personale della Polizia di Stato con funzioni di polizia, con funzioni di assistente tecnico e con funzioni sanitarie.



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

L'articolo 15, al comma 1, sostituisce, alle lettere a), b) e c) le tabelle che delineano gli organici, rispettivamente, della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia (tabella A del DPR n. 335 del 1982), del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica (tabella A del DPR n. 337 del 1982) e del personale sanitario della Polizia di Stato (tabella A del DPR n. 338 del 1982). **Tra le altre cose si prevede: per il personale sanitario della Polizia di Stato: a decorrere dal 1° gennaio 2023, l'incremento da 36 a 38 dei primi dirigenti medici e da 185 a 195 dei medici superiori e dei medici capo.**

Articolo 15, commi 7-10 (*Potenziamento degli organici dell'Arma dei carabinieri*)

I commi 7-10 dell'articolo 15 hanno ad oggetto il potenziamento degli organici dell'Arma dei carabinieri e l'autorizzazione all'assunzione straordinaria, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, di un contingente massimo di complessive 371 unità.

La norma (*lettera b*) interviene per potenziare il Comando carabinieri per la tutela della salute aumentando il contingente di organico da 94 a 124 unità (+30 unità). In particolare, viene portato da 76 a 103 il numero degli ispettori (+27 unità) e vengono inserite nel contingente per la tutela della salute 3 unità del ruolo appuntati e carabinieri.

Il comma 8, autorizza l'Arma dei carabinieri all'assunzione straordinaria da effettuarsi non prima del 1° settembre 2023, di un contingente massimo di complessive 371 unità come di seguito indicato:

a) n. 16 unità nella categoria ufficiali, ruolo tecnico;

In particolare, 12 unità sono appartenenti al comparto sanitario-psicologico (specialità di psicologia e di medicina con specializzazione in psichiatria), per assicurare sostegno psicologico in favore del personale appartenente all'Arma dei carabinieri, e 4 unità sono appartenenti al comparto tecnico-scientifico (specialità di telematica), per rendere sempre più aderente l'organizzazione e le funzionalità dell'Arma, alle esigenze attuali e future in materia di digitalizzazione, di investigazioni informatiche e di sicurezza telematica;

b) n. 27 unità nel ruolo ispettori del contingente per la tutela della salute;

c) n. 3 unità nel ruolo appuntati e carabinieri del contingente per la tutela della salute;

d) n. 19 unità nel ruolo ispettori;

e) n. 306 unità nel ruolo appuntati e carabinieri.

Articolo 15, commi da 15 a 18 (*Carriera dei Medici del Corpo di Polizia penitenziaria*)

L'articolo in epigrafe, al comma 15, istituisce e disciplina la carriera dei medici del Corpo di polizia penitenziaria, al fine esplicito di soddisfare le esigenze del Corpo anzidetto. Al comma 16 reca norme sulla quantificazione degli oneri finanziari derivanti dal comma 15 e sulla relativa copertura, e detta un cronoprogramma delle procedure per il reclutamento dei medici summenzionati, previa autorizzazione del Ministero della giustizia a bandire procedure concorsuali pubbliche e ad assumere a tempo indeterminato in deroga ai vigenti limiti delle facoltà assunzionali dell'Amministrazione penitenziaria.



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Il predetto articolo 19-bis, rubricato “Carriera dei medici del Corpo di Polizia Penitenziaria”, prevede al comma 1 che tale carriera abbia sviluppo dirigenziale e si articoli nelle seguenti qualifiche: a) medico, limitatamente al periodo di frequenza del corso di formazione; b) medico principale; c) medico capo; d) medico superiore; e) primo dirigente medico; f) dirigente superiore medico.

Il successivo comma 2 dispone in ordine alla dotazione organica della carriera, la quale è stabilita in 102 unità complessive, così suddivise tra le diverse qualifiche: 51 medici principali; 32 medici capo; 16 primi dirigenti medici; 3 dirigenti superiori medici.

Il comma 3 prevede che il trattamento economico del personale della carriera sia eguale a quello spettante al personale di pari qualifica che espleta i compiti istituzionali e le funzioni del Corpo di polizia penitenziaria. Sono in proposito stabilite le seguenti equiparazioni:

- dirigente superiore medico = dirigente superiore di polizia penitenziaria;
- primo dirigente medico = primo dirigente di polizia penitenziaria;
- medico superiore = dirigente di polizia penitenziaria;
- medico capo = dirigente aggiunto di polizia penitenziaria;
- medico principale = commissario capo;
- medico = commissario.

Il comma 4, quanto alla disciplina della procedura di accesso alla qualifica iniziale, del percorso di formazione iniziale, della progressione in carriera, dell'aggiornamento professionale, della formazione specialistica e della regolazione dell'attività libero professionale, rinvia a un successivo regolamento governativo, da adottarsi su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro della salute.

Il nuovo articolo 19-ter del d.lgs. 146/2000 enumera, al comma 1, le attribuzioni dei medici del Corpo di Polizia Penitenziaria, precisando che esse spettano indipendentemente dal diploma di specializzazione posseduto e che trattasi di funzioni amministrative di competenza dello Stato.

In particolare, stabilisce (lettere da a) a g)) che i medici del Corpo di Polizia Penitenziaria:

- a) provvedono all'accertamento dell'idoneità psicofisica dei candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli della Polizia Penitenziaria ed alla verifica, anche collegiale, della persistenza dei requisiti psicofisici per il personale in servizio;
- b) provvedono all'assistenza sanitaria e di medicina preventiva del personale della Polizia Penitenziaria;
- c) svolgono attività di medico competente ed attività di vigilanza nell'ambito delle strutture dell'Amministrazione penitenziaria e in quelle di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 81/2008;
- d) svolgono attività di vigilanza in materia di manipolazione, preparazione e distribuzione di alimenti e bevande nelle mense e negli spacci dell'Amministrazione, ferme restando le attribuzioni riservate in materia ad altri soggetti dalla legislazione vigente;
- e) rilasciano certificazioni di idoneità psicofisica anche con le stesse attribuzioni degli ufficiali medici delle Forze armate e del settore medico-legale delle aziende sanitarie locali, ferme restando le attribuzioni riservate in materia ad altri soggetti dalla legislazione vigente e le previsioni in materia di accertamenti medico-legali

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

di cui al richiamato articolo 56 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443;
f) provvedono all'istruttoria delle pratiche medico-legali del personale della Polizia Penitenziaria e fanno parte delle Commissioni sanitarie interforze, allorché vengono prese in esame pratiche relative a personale appartenente ai ruoli della Polizia Penitenziaria;
g) svolgono, presso le scuole di formazione, gli istituti di istruzione, i reparti, i nuclei, gli uffici e i servizi della Polizia Penitenziaria attività didattica nel settore di competenza.

Articolo 19, comma 4-bis (Esclusione della ripetibilità di emolumenti corrisposti al personale medico convenzionato)

Il comma 4-bis dell'articolo 19 modifica una norma transitoria che esclude la ripetibilità di emolumenti non dovuti e corrisposti fino al 31 dicembre 2020 al personale medico convenzionato addetto al servizio di emergenza-urgenza. La novella in esame estende l'ambito di applicazione della norma transitoria ad ogni categoria di personale medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale. L'estensione posta dalla novella di cui al presente comma 4-bis concerne dunque i medici di medicina generale - categoria a cui attualmente corrispondono l'intero settore dell'assistenza primaria (ivi compresa l'ex continuità assistenziale), la medicina dei servizi territoriali, l'emergenza sanitaria territoriale e l'assistenza negli istituti penitenziari -, i pediatri di libera scelta e i medici specialisti ambulatoriali (convenzionati).

La norma transitoria in oggetto fa riferimento alle prestazioni lavorative rese nell'ambito degli accordi collettivi nazionali di lavoro o degli accordi collettivi integrativi regionali regolarmente sottoscritti. In base ai lavori preparatori relativi all'originaria adozione della norma, quest'ultima appare intesa ad affrontare il problema di un'asserita illegittimità delle previsioni di alcuni accordi regionali. In base alla formulazione letterale, la norma potrebbe trovare applicazione anche per altri casi che darebbero luogo alla ripetibilità delle somme. Si ricorda che dall'ambito della norma transitoria in oggetto sono esclusi i casi di dolo o colpa grave.

Articolo 20, commi 3-quinquies (Disposizioni in materia di rendicontazione della gestione del personale degli ordini e collegi professionali)

L'articolo 20, comma 3-quinquies, reca una disposizione in materia di obblighi a carico degli ordini e collegi professionali per quanto concerne la rendicontazione della gestione del personale.

La disposizione in commento modifica l'art. 2, comma 2-bis, del DL 101/2013 (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni), con l'inserimento di un periodo volto a prevedere l'applicabilità agli ordini e ai collegi professionali e ai relativi organismi nazionali e agli enti di natura associativa dell'obbligo, previsto dall'art. 60, c. 2, del D.Lgs. 165/2001, di presentare annualmente alla Corte dei conti e alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica - il conto delle spese sostenute per il personale accompagnato da una relazione che espone i risultati della gestione del personale medesimo.

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Via Ferdinando di Savoia, 1 - 00196 Roma - Tel. 06 36 20 31 Fax 06 32 22 794 - e-mail: presidenza@fnomceo.it - C.F. 02340010582



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

L'art. 2, c. 2-bis, del DL 101/2013 nel testo vigente prevede che gli ordini, i collegi professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa, con propri regolamenti, si adeguano, tenendo conto delle relative peculiarità, ai principi del D.Lgs. 165/2001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

L'art. 60, c. 2, del D.Lgs. 165/2001 **prevede che le amministrazioni pubbliche presentino, entro il mese di maggio di ogni anno, alla Corte dei conti e alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, per il tramite del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, il conto annuale delle spese sostenute per il personale e che tale conto sia accompagnato da una relazione, con cui le amministrazioni pubbliche espongono i risultati della gestione del personale, con riferimento agli obiettivi che, per ciascuna amministrazione, sono stabiliti dalle leggi, dai regolamenti e dagli atti di programmazione.** Le predette comunicazioni sono trasmesse, a cura del Ministero dell'economia e delle finanze, anche all'Unione delle province d'Italia (UPI), all'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e all'Unione nazionale comuni, comunità, enti montani (UNCHEM), per via telematica.

Articolo 21, comma 1 (Esclusione opzionale del limite massimo di imponibile contributivo e di base di calcolo della pensione)

L'articolo 21, comma 1, modifica la disciplina del termine temporale entro il quale alcuni dipendenti pubblici possono esercitare la scelta di escludere l'applicazione del limite massimo di imponibile contributivo pensionistico e di base di calcolo del trattamento pensionistico (duplice limite riguardante i soggetti rientranti nel sistema contributivo integrale). **La novella in esame, in primo luogo, differisce il termine dal 29 luglio 2019 al 31 dicembre 2023 ed eleva da sei mesi a dodici mesi l'eventuale termine più ampio, decorrente dalla data di superamento del medesimo limite massimo.** Inoltre, la novella sopprime un ulteriore termine alternativo, che scadeva alla fine del sesto mese dalla data di assunzione. Resta fermo che l'esclusione del limite massimo in esame può essere operata solo dai dipendenti pubblici che siano privi, in un regime pensionistico obbligatorio, di anzianità contributiva anteriore al 1° gennaio 1996 e che prestino servizio in settori in cui non siano attive forme di previdenza complementare partecipate dal datore di lavoro.

Articolo 21, comma 2 (Esclusione di sanzioni civili e interessi di mora per mancato versamento di contribuzioni previdenziali da parte delle pubbliche amministrazioni)

Il comma 2 dell'articolo 21 differisce dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il termine finale di applicazione della norma transitoria che esclude le sanzioni civili e gli interessi di mora per il caso di mancato versamento dei contributi di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria da parte delle pubbliche amministrazioni. La norma transitoria oggetto di differimento concerne i contributi (ivi compresa la quota a carico del lavoratore) inerenti a rapporti di lavoro dipendente o a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (o a "figure assimilate" a questi ultimi).

Si ricorda che, in base alle norme oggetto della suddetta esclusione transitoria, i

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

soggetti (ivi compresi i lavoratori autonomi) che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti:

a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento, maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza;

b) in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero - cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulti rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate - al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30 per cento; la sanzione civile non può essere superiore al 60 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza.

Articolo 26 (Disposizioni per il funzionamento della Lega italiana per la lotta contro i tumori)

L'articolo 26, allo scopo di assicurare il potenziamento dell'attività di prevenzione oncologica unitamente a quella socio-sanitaria e riabilitativa, destina una quota del contributo riconosciuto alla Lega italiana per la lotta contro i tumori (LILT), pari a euro 276.242 per l'anno 2023 ed euro 552.483 annui a decorrere dal 2024, al potenziamento della struttura organizzativa della stessa. A tal fine l'ente è autorizzato per il biennio 2023-2024 a bandire procedure concorsuali pubbliche e ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente complessivo di nove unità di personale: la dotazione organica viene quindi rideterminata in 21 posizioni complessive.

In conclusione, al fine di consentire un esame più approfondito della materia si allega il provvedimento indicato in oggetto (All. n. 1).

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE
Filippo Anelli

All.n.1

MF/CDL

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005